



# diritto religioni

Semestrale  
Anno XI - n. 2-2016  
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

22

# **Diritto e Religioni**

Semestrale  
Anno XI - n. 2-2016  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

## *Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

## *Struttura della rivista:*

### **Parte I**

#### **SEZIONI**

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

#### **DIRETTORI SCIENTIFICI**

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

### **Parte II**

#### **SETTORI**

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

#### **RESPONSABILI**

G. Bianco, R. Rolli

P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

### **Parte III**

#### **SETTORI**

*Letture, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

#### **RESPONSABILI**

M. Tedeschi

### Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàñ - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustín Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

# *Famiglia, minori e matrimonio nella giurisprudenza della Cassazione nel 2015<sup>1</sup>*

PAOLO DI MARZIO

## *Parte I, diritto sostanziale.*

### *1. Il falso riconoscimento della paternità, poi disconosciuto, e la riparazione del pregiudizio arrecato*

La Suprema Corte ha evidenziato che il diritto all'identità personale e sociale costituisce un diritto della persona garantito dalla Costituzione sicché, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., la sua lesione per effetto di un riconoscimento della paternità consapevolmente falso e, come tale, in seguito disconosciuto, implica il risarcimento del danno non patrimoniale arrecato con tale condotta, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca o meno reato<sup>2</sup>.

Nell'ambito della stessa decisione, il Giudice di legittimità ha pure statuito che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ad un riconoscimento di paternità consapevolmente falso e, come tale, in seguito disconosciuto, decorre dal giorno dell'azione di impugnazione dell'atto per difetto di veridicità<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Il presente scritto riprende, sviluppa ed integra, l'elaborato redatto per la Rassegna della giurisprudenza della Corte di Cassazione nel 2015, pubblicato per i tipi del Poligrafico dello Stato (2016). Al fine di agevolare la consultazione, la trattazione è stata divisa in due parti, diritto sostanziale e processuale, in base al profilo che è sembrato prevalente, nella coscienza della possibile arbitrarietà della classificazione in relazione ad alcune decisioni. Il numero della massima ufficiale corrispondente al principio esposto nel testo è stato sempre riportato, ma numerose massime sono state integrate o modificate nell'intento di facilitarne la migliore e più sollecita comprensione.

<sup>2</sup> Cass. Sez. I, sent. 31.7.2015, n. 16222 (Ced Cass. Rv. 636629), est. Bisogni, edita in *Resp. civ. prev.*, 1/2016, 2, p. 193, con nota di LUIGI GAUDINO, *Riconoscimento del figlio "per compiacenza", impugnazione ex art. 263 C.c. e risarcimento del danno*, ed in *Fam. dir.*, 3/2016, p. 238, con nota di ARIANNA THIENE, *Figli, finzioni e responsabilità civile*.

<sup>3</sup> Cass. Sez. I, sent. 31.7.2015, n. 16222 ... cit., Ced Cass. Rv. 636630.

Infine, ancora nella medesima pronuncia, la Cassazione ha chiarito che in sede di liquidazione del danno inferto al figlio da un falso riconoscimento di paternità, poi disconosciuto, non si può tenere conto, a titolo di *compensatio lucri cum damno*, dei benefici ricevuti dal danneggiato in conseguenza dell'adempimento, da parte del falso padre, degli obblighi di mantenimento, non potendosi configurare un effetto lucrativo derivante da prestazioni dovute da chi, a seguito del riconoscimento, seppur falso, abbia assunto lo *status* di genitore<sup>4</sup>.

## 2. Il regime patrimoniale della famiglia. La comunione legale dei coniugi

La Suprema Corte ha avuto occasione di precisare, in materia di esecuzione forzata, che qualora uno dei coniugi in comunione legale abbia acquistato da solo un immobile, il coniuge rimasto estraneo all'aggiudicazione, sebbene litisconsorte necessario in tutte le controversie aventi ad oggetto diretto e immediato il diritto dominicale, non riveste tale qualità nell'opposizione agli atti esecutivi mediante la quale si denuncia l'illegittimità del decreto di trasferimento, poiché l'acquisto della comproprietà del bene *opus legis* non attribuisce a tale soggetto la veste di parte del negozio acquisitivo<sup>5</sup>.

In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, il Giudice di legittimità ha poi specificato che non sussiste vincolo di solidarietà per le obbligazioni assunte da uno di essi per soddisfare i bisogni familiari, pur in presenza di un regime di comunione legale, fatto salvo il principio di affidamento del creditore che abbia ragionevolmente confidato nell'apparente realtà giuridica, desumibile dallo stato di fatto, che il coniuge contraente agisse anche in nome e per conto dell'altro. Ne consegue che il credito vantato dalla collaboratrice domestica per le obbligazioni assunte dalla moglie, da cui promanavano le quotidiane direttive del servizio, rende coobbligato anche il marito, datore della provvista in danaro ordinariamente utilizzata per la corresponsione della retribuzione sì da ingenerare l'affidamento di esser l'effettivo datore di lavoro<sup>6</sup>.

L'art. 184, secondo comma, cod. civ., il quale prevede, senza deroga alcuna, la prescrizione annuale dell'azione di annullamento degli atti di disposizione di beni immobili o mobili registrati compiuti da un coniuge senza

<sup>4</sup> Cass. Sez. I, sent. 31.7.2015, n. 16222 ... *cit.*, Ced Cass. Rv. 636632.

<sup>5</sup> Cass. Sez. III, sent. 26.3.2015, n. 6091 (Ced Cass. Rv. 634775), est. Rubino.

<sup>6</sup> Cass. Sez. L, sent. 18.5.2015, n. 10116 (Ced Cass. Rv. 635634), est. Macioce.

il necessario consenso dell’altro, ha chiarito la Suprema Corte, costituisce una norma speciale rispetto alla regola generale di cui all’art. 1442 cod. civ., riguardante la prescrizione quinquennale dell’azione di annullamento del contratto e la corrispondente imprescrittibilità della relativa eccezione, con la conseguenza che il principio *quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum* non è applicabile, neppure in via analogica, in materia di amministrazione dei beni della comunione legale tra coniugi<sup>7</sup>.

Ancora in tema di beni in comunione legale tra i coniugi, il Giudice di legittimità ha precisato che l’art. 168 cod. civ. disciplina la particolare condizione dei beni acquistati dal coniuge per essere destinati all’impresa da lui gestita e costituita dopo il matrimonio, i quali sono soggetti al regime della comunione legale *de residuo*, ossia ristretta ai soli beni sussistenti al momento dello scioglimento della comunione. In relazione a tali acquisti, pertanto, non opera il meccanismo previsto dall’art. 179, secondo comma, cod. civ., rimanendo detti beni esclusi automaticamente, seppur temporaneamente, dal patrimonio coniugale, senza necessità di specifica indicazione o di partecipazione di entrambi i coniugi all’atto di acquisto. La diversità di regime giuridico delle due categorie di beni trova fondamento nella loro diversa natura. Mentre l’art. 168 cod. civ. prende in considerazione beni qualificati da un’oggettiva destinazione all’attività imprenditoriale del singolo coniuge, infatti, l’art. 179, secondo comma, cod. civ., disciplina invece beni soggettivamente qualificati dall’essere strumento di formazione ed espressione della personalità dell’individuo<sup>8</sup>.

### *3. La crisi del matrimonio e l’addebito della separazione*

La Suprema Corte, premesso che i rapporti tra i coniugi sono regolati dai principi della loro egualianza morale e giuridica (art. 3 Cost.) e dell’affidamento nella costituzione e conservazione del rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.), oltre che da un criterio di regolazione dei rapporti coniugali basato sulla ricerca dell’accordo e sul rispetto della pari dignità dei coniugi nella conduzione della vita familiare, come previsto dall’art. 143 cod. civ., ha sancito che la dichiarazione di addebito della separazione per comportamenti dispotici del marito non può essere esclusa né in considerazione della permanenza, in alcune aree sociali, del suo ruolo gerarchicamente sovraordinata.

---

<sup>7</sup> Cass. Sez. II, sent. 22.5.2015, n. 10653 (Ced Cass. Rv. 635408), est. Migliucci.

<sup>8</sup> Cass. Sez. VI - II, ord. 28.9.2015, n. 19204 (Ced Cass. Rv. 637086), est. Falaschi.

to all'interno del nucleo familiare, né della passata tolleranza della moglie relativamente agli atti lesivi della propria dignità e dell'uguaglianza nelle relazioni familiari. Tali circostanze, infatti, risultano inidonee a rendere disponibili valori e diritti fondamentali di rango costituzionale, la cui violazione è certamente valutabile ai fini dell'accertamento della responsabilità per la crisi irreversibile del matrimonio. Tanto deve ribadirsi anche se la separazione costituisce l'esito di un lungo processo di evoluzione psicologica del coniuge più debole tale da avergli reso alla fine intollerabili comportamenti che pure aveva subito per lungo tempo nel corso del matrimonio<sup>9</sup>.

Il Giudice di legittimità ha poi chiarito che, ai sensi dell'art. 151 cod. civ., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile. A tal fine non è peraltro necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi. Tra questi non deve essere trascurato il comportamento processuale dei coniugi, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che aveva escluso ogni addebito alla moglie, dando conto dello stato di depressione in cui ella era piombata, sfociato in un tentativo di suicidio, condizione che consentiva di ritenere accertata l'intollerabilità della convivenza coniugale<sup>10</sup>.

La Corte di legittimità ha statuito, in tema di separazione personale, che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra l'infedeltà e la crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato

<sup>9</sup> Cass. Sez. VI - I, ord. 21.4.2015, n. 8094 (Ced Cass. Rv. 635041), est. Bisogni, pubblicata in *Fam. dir.*, 4/2016, p. 361, con nota di MARIA SAMANTHA ESPOSITO, *L'addebito della separazione tra peculiarità del contesto culturale ed indisponibilità dei diritti fondamentali*.

<sup>10</sup> Cass. Sez. I, sent. 29.4.2015, n. 8713 (Ced Cass. Rv. 635251), est. De Chiara.

da una convivenza meramente formale<sup>11</sup>.

In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dal domicilio coniugale, in quanto violazione dell'obbligo coniugale di convivenza, può costituire causa di addebito della separazione, a meno che sia avvenuto per giusta causa, che può essere rappresentata dalla stessa proposizione della domanda di separazione, di per sé indicativa di pregresse tensioni tra i coniugi e, quindi, dell'intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di allontanamento e di richiesta di addebito, spetta al coniuge che ne domanda la pronuncia, e non all'altro, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza<sup>12</sup>.

#### *4. La separazione consensuale dei coniugi: contenuti necessari ed eventuali*

La Suprema Corte ha specificato che la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrono i presupposti – ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, ed è costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata (nella specie vendita della casa familiare e attribuzione del ricavato a ciascun coniuge in proporzione al denaro investito nel bene stesso). Ne consegue che tali accordi integrativi non sono suscettibili di modifica (o di conferma) in sede di ricorso *ad hoc* ex art. 710 cod. proc. civ. (oppure in sede di divorzio), perché tale modifica può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi integrativi, che regolano i reciproci rapporti secondo la disciplina di cui all'art. 1372 cod. civ.<sup>13</sup>.

#### *5. Il collocamento dei figli minori. Il riparto degli oneri*

Il Giudice di legittimità ha specificato che il coniuge separato, il quale trasferisca la propria residenza lontano da quella dell'altro coniuge, non

---

<sup>11</sup> Cass. Sez. VI - I, ord. 14.8.2015, n. 16859 (Ced Cass. *Rv.* 636508), est. Bisogni.

<sup>12</sup> Cass. Sez. I, sent. 29.9.2015, n. 19328 (Ced Cass. *Rv.* 637126), est. Dogliotti.

<sup>13</sup> Cass. Sez. I, sent. 19.8.2015, n. 16909 (Ced Cass. *Rv.* 636506), est. Nazzicone.

perde l'idoneità ad avere in collocamento presso di sé i figli minori, sicché il giudice deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ine-  
luttabilmente incida in modo negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario<sup>14</sup>.

Non è configurabile a carico del coniuge affidatario, ha poi chiarito la Suprema Corte, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, spese di arredamento della cameretta, *stage* finalizzato all'apprendimento della lingua inglese) ritenute necessarie per il figlio, pur trattandosi di decisioni da ricomprendersi in quelle "di maggiore interesse" per il minore e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori<sup>15</sup>.

La prescrizione ai genitori da parte del giudice, in tema di affidamento dei figli minori, di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro di sostegno alla genitorialità da seguire insieme – anche se disposta con la finalità di contribuire al superamento di una condizione di immaturità della coppia genitoriale rilevata dal CTU – comporta la previsione di un trattamento sanitario al di fuori dei casi previsti dalla legge. Anche se intesa come un invito, e pertanto ritenuta non vincolante, la prescrizione comporta comunque un condizionamento, per cui si pone in contrasto con l'art. 32 Cost. mentre l'intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice al servizio sociale, è collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore, infatti, la prescrizione in questione risulta invece connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione<sup>16</sup>.

<sup>14</sup> Cass. Sez. I, sent. 12.5.2015, n. 9633 (Ced Cass. Rv. 635370), est. De Chiara, edita in *Foro it.*, 2015, I, p. 3161, con nota redazionale di GEREMIA CASABURI.

<sup>15</sup> Cass. Sez. VI - I, ord. 30.7.2015, n. 16175 (Ced Cass. Rv. 636615), est. Bisogni.

<sup>16</sup> Cass. sez. I, sent. 1.7.2015, n. 13506 (Ced Cass. Rv 639576), est. Bisogni, pubblicata in *Guida dir.*, 36/2015, p. 57, con nota di MARCELLA FIORINI, *Impossibile violare l'autodeterminazione individuale*, in *Giur. it.*, 2015, p. 2137, con nota di LARA ATTADEMO, *La psicoterapia individuale non può essere imposta ai genitori*, ed in *Foro it.*, 2015, I, p. 3161, con nota redazionale di GEREMIA CASABURI.

In tema di collocamento dei figli minori, ha ribadito la Corte di legittimità, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore. Resta fermo, in ogni caso, il necessario rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione<sup>17</sup>.

## *6. L'assegno di mantenimento per il coniuge*

In tema di divorzio, il Giudice di legittimità ha specificato che la durata del matrimonio influisce sulla determinazione della misura dell'assegno previsto dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ma non anche – salvo nei casi eccezionali in cui non si sia realizzata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi – sul riconoscimento dell'assegno. In concreto la Suprema Corte ha peraltro rigettato il ricorso volto al riconoscimento dell'assegno di divorzio a seguito dello scioglimento di un matrimonio in cui vi erano stati soli dieci giorni di convivenza ed erano trascorsi meno di cento giorni tra il matrimonio e il deposito del ricorso per separazione<sup>18</sup>.

La Suprema Corte ha quindi chiarito che l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, anche se soltanto di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza,

---

<sup>17</sup> Cass. Sez. VI - I, ord. 23.9.2015, n. 18817 (Ced Cass. Rv. 636765), est. Mercolino, edita in *Foro it.*, 2016, I, p. 902, con nota redazionale di GEREMIA CASABURI.

<sup>18</sup> Cass. Sez. VI - I, ord. 26.3.2015, n. 6164 (Ced Cass. Rv. 635145), est. Bisogni, pubblicata in *Fam. dir.*, 1/2016, p. 29, con nota di ENRICO AL MUREDEN, *Breve durata del matrimonio ed esclusione dell'assegno di mantenimento*, ed in *Dir. gius.*, 13/2015, p. 60, con nota di ATTILIO IEVOLELLA, *Matrimonio fast food: dieci giorni di convivenza e i coniugi già parlano di separazione ... niente mantenimento alla donna*.

ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una totale cessazione del rapporto con l’ex coniuge e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo<sup>19</sup>.

Nella determinazione dell’assegno di mantenimento, ha deciso il Giudice di legittimità, deve tenersi conto del tenore di vita “normalmente” godibile in base ai redditi percepiti dalla coppia. Pertanto, colui al quale è riconosciuto il diritto a quell’assegno può chiedere, per tale titolo, le somme necessarie ad integrare entrate sufficienti a soddisfare le sue esigenze di vita personale in relazione al medesimo livello già raggiunto durante il matrimonio, ma non devono essere calcolati nell’entità dell’assegno, di regola, importi che consentano atti di spreco o di inutile prodigalità del suo destinatario<sup>20</sup>.

L’accertamento del diritto all’assegno divorzile, ha chiarito la Suprema Corte, si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice verifica l’esistenza del diritto in astratto, in relazione all’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. Nella seconda fase, poi, il giudice procede alla determinazione in concreto dell’ammontare dell’assegno, che va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. Nell’ambito di questo duplice accertamento assumono rilievo, sotto il profilo dell’onere probatorio, le risorse reddituali e patrimoniali di ciascuno dei coniugi, quelle effettivamente destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, nonché le rispettive potenzialità economiche. Nel caso di

<sup>19</sup> Cass. Sez. I, sent. 3.4.2015, n. 6855 (Ced Cass. Rv. 634861), est. Dogliotti, edita, tra l’altro, in *Giur. it.*, 2015, p. 2078, con nota di DARIO BUZZELLI, *La Cassazione e l’incidenza della convivenza more uxorio sull’assegno divorzile*, in *Foro it.*, 2015, I, p. 1527, con nota di GEREMIA CASABURI, *Matrimonio, divorzio, convivenza “more uxorio”, assegno*, ed in *Fam. dir.*, 6/2015, p. 553, con nota di GILDA FERRANDO, *Famiglia di fatto e assegno di divorzio. Il nuovo indirizzo della Corte di Cassazione*.

<sup>20</sup> Cass. Sez. I, sent. 3.4.2015, n. 6864 (Ced Cass. Rv. 634751), est. De Marzo.

specie, la Cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva negato il diritto all’assegno alla richiedente, non avendo questa fornito alcuna prova dell’oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio<sup>21</sup>.

Ai fini dell’azione di inefficacia di cui all’art. 64 della legge fallimentare, il Giudice di legittimità ha specificato che atti a titolo gratuito non sono solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, che è requisito necessario della donazione, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo. Ne consegue che l’attribuzione patrimoniale effettuata da un coniuge, poi fallito, a favore dell’altro coniuge in vista della loro separazione, va qualificata come atto a titolo gratuito ove non abbia la funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento suo o dei figli<sup>22</sup>.

La Corte di legittimità ha confermato che la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge separato e dei figli decorre dal momento della pronuncia giudiziale che ne modifica la misura, non essendo rimborsabile quanto precedentemente percepito dal titolare di alimenti o mantenimento<sup>23</sup>.

In tema di separazione personale, allorché il giudice del merito abbia revocato il diritto di abitazione nella casa coniugale (nella specie, per raggiunta autosufficienza economica del figlio della coppia), il Giudice di legittimità ha avuto modo di specificare che la modifica dell’ammontare dell’assegno di mantenimento, originariamente disposto a favore del coniuge economicamente più debole ed ora rimasto privo di casa, pur dovendo considerare lo svantaggio economico conseguente non deve essere, sempre e comunque, direttamente proporzionale al canone di mercato dell’immobile che il coniuge deve lasciare, potendo ipotizzarsi una diversa sistemazione, in abitazione eventualmente più modesta, ancorché decorosa<sup>24</sup>.

In materia di revisione dell’assegno di divorzio, la Suprema Corte ha sostenuto che il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo di versarlo dell’altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui

---

<sup>21</sup> Cass. Sez. I, sent. 9.6.2015, n. 11870 (Ced Cass. Rv. 635651), est. Campanile.

<sup>22</sup> Cass. Sez. I, sent. 24.6.2015, n. 13087 (Ced Cass. Rv. 635732), est. Nappi, pubblicata in *Giur. it.*, 2015, p. 2390, con nota di ROBERTO FORMISANI, *Gratuità dell’atto nella revocatoria e separazione dei coniugi*.

<sup>23</sup> Cass. Sez. VI - I, ord. 20.7.2015, n. 15186 (Ced Cass. Rv. 636212), est. Dogliotti.

<sup>24</sup> Cass. Sez. VI - I, ord. 21.7.2015, n. 15272 (Ced Cass. Rv. 636211), est. Dogliotti.

di fatto sono maturati i presupposti per la modifica o la soppressione dell’assegno. Pertanto, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all’autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata (*rebus sic stantibus*), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell’accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modifica<sup>25</sup>.

Nella determinazione dell’assegno di mantenimento, ha deciso la Corte di legittimità, va tenuto conto della complessiva capacità economica dell’obbligato e, quindi, anche della rendita INAIL dallo stesso percepita che, pur avendo funzione compensativa, costituisce una entrata aggiuntiva<sup>26</sup>.

Ai fini della determinazione dell’assegno di divorzio, la Suprema Corte ha confermato che il giudice è tenuto a valutare le potenzialità reddituali di entrambe le parti e, pertanto, deve tenere conto degli oneri e delle ulteriori responsabilità dell’obbligato in conseguenza della nascita di figli naturali da una successiva unione<sup>27</sup>.

Ancora in materia di assegno di divorzio, il Giudice di legittimità ha innanzitutto ricordato che al coniuge divorziato di un notaio, destituito dal proprio incarico professionale ed al quale non sia stato riconosciuto il diritto alla pensione, è attribuito, se titolare di assegno divorzile ex art. 5 della legge n. 898 del 1970, il diritto alla pensione di reversibilità, come se il notaio fosse deceduto, corrispondente al settanta per cento dell’intero, ai sensi dell’art. 23 del regolamento della Cassa di previdenza del Notariato. Tale provvidenza, costituente una misura solidaristica e perequatrice rispetto al provvedimento di destituzione deliberato nei confronti del professionista, ha quindi chiarito la Suprema Corte, non può essere considerata come sostitutiva dell’assegno che la legge pone a carico del coniuge titolare di maggiori risorse economico-patrimoniali, ma incide sulla misura dello stesso, entrando nel computo dei redditi del coniuge beneficiario ai fini della valutazione della loro adeguatezza<sup>28</sup>.

In tema di scioglimento del matrimonio, la Suprema Corte ha poi specificato che l’ipotetica ed astratta possibilità lavorativa o di impiego, da parte del coniuge beneficiario, non incide sulla determinazione dell’assegno di divorzio, salvo che il coniuge onerato non fornisca la prova che il beneficiario

---

<sup>25</sup> Cass. Sez. VI - I, ord. 30.7.2015, n. 16173 (Ced Cass. Rv. 636330), est. Bisogni.

<sup>26</sup> Cass. Sez. VI - I, ord. 4.9.2015, n. 17677 (Ced Cass. Rv. 637094), est. Acierno.

<sup>27</sup> Cass. Sez. VI - I, ord. 28.9.2015, n. 19194 (Ced Cass. Rv. 637098), est. Bisogni.

<sup>28</sup> Cass. Sez. VI - I, ord. 23.10.2015, n. 21669 (Ced Cass. Rv. 637320), est. Genovese.

abbia l'effettiva e concreta possibilità di esercitare un'attività lavorativa con facente alle proprie attitudini<sup>29</sup>.

## 7. *La casa familiare*

Richiamato il disposto di cui all'art. 6, sesto comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74), la Suprema Corte ha deciso che il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge (o al convivente) affidatario di figli minori (o maggiorenni non autosufficienti) è opponibile – nei limiti del novennio, ove non trascritto – anche al terzo acquirente dell'immobile, ma solo finché perdura l'efficacia della pronuncia giudiziale, sicché il venir meno del diritto di godimento del bene (nella specie, perché la prole è divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente) legittima il terzo acquirente dell'immobile, divenutone proprietario, a proporre un'ordinaria azione di accertamento al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo che legittimava l'occupazione dell'immobile e la condanna degli occupanti al pagamento della relativa indennità di occupazione illegittima, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza di accertamento<sup>30</sup>.

La Corte di legittimità ha pure precisato che al coniuge separato rimasto senza titolo nella casa familiare, di proprietà comune, il giudice non deve ordinare di rilasciare la quota ideale del bene all'altro coniuge, dovendo piuttosto ingiungere di rilasciare l'intero bene alla comunione, legittimata ad assumere le sue determinazioni, anche a norma dell'art. 1105 cod. civ.<sup>31</sup>.

## 8. *Il mantenimento dei figli maggiorenni*

La Cassazione ha confermato che a seguito del raggiungimento della maggiore età e della condizione di indipendenza economica da parte dei figli, circostanze accertate nel corso del giudizio ed attestate nella decisione di merito, cessa l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli

<sup>29</sup> Cass. Sez. VI - I, ord. 23.10.2015, n. 21670 (Ced Cass. Rv. 637335), est. Genovese.

<sup>30</sup> Cass. Sez. I, sent. 22.7.2015, n. 15367 (Ced Cass. Rv. 636214), est. Valitutti, edita in *Guida dir.*, 36/2015, con nota di MARIO PISELLI, *Inapplicabile al terzo il procedimento di revisione*.

<sup>31</sup> Cass. Sez. II, sent. 30.9.2015, n. 19488 (Ced Cass. Rv. 636569), est. D'Ascola, pubblicata in *Immobili e propri.*, 12/2005, p. 372, con nota di ROBERTO TRIOLA, *In primo piano – rapporti patrimoniali tra coniugi*.

maggiorienni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 cod. civ.<sup>32</sup>

## 9. *La rettificazione dell'attribuzione del sesso, presupposti e conseguenze*

Il Giudice di legittimità ha statuito che la rettificazione di attribuzione di sesso di persona coniugata, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164, operata con la sentenza, additiva di principio, n. 170 del 2014 della Corte costituzionale, non può comportare la caducazione automatica del matrimonio. Non è infatti costituzionalmente tollerabile, attesa la tutela di cui godono le unioni tra persone dello stesso sesso ai sensi dell'art. 2 Cost., una soluzione di continuità del rapporto, tale da determinare una situazione di massima indeterminatezza del nucleo affettivo già costituito. Pertanto il vincolo deve proseguire, con conservazione ai coniugi del riconoscimento dei diritti e doveri consequenti al matrimonio, sino a quando il legislatore non intervenga per consentire alla coppia di mantenere in vita il rapporto con altra forma di convivenza registrata che ne tuteli adeguatamente diritti ed obblighi<sup>33</sup>.

La Suprema Corte ha poi deciso che alla stregua di un'interpretazione, costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, nonché del successivo art. 3 della medesima legge – attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 – per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non deve ritenersi obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, risultando già modificati i caratteri secondari. L'acquisizione di una nuova identità di genere, invero, può essere il frutto di un processo individuale che non postula la necessità di simili interventi, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove neces-

---

<sup>32</sup> Cass. Sez. VI - I, ord. 7.9.2015, n. 17738 (Ced Cass. Rv. 636835), est. Bisogni.

<sup>33</sup> Cass. Sez. I, sent. 21.4.2015, n. 8097 (Ced Cass. Rv. 635040), est. Acierno. La sentenza è, tra le decisioni di legittimità pubblicate nel 2015, una di quelle che ha suscitato il maggior numero di annotazioni; è stata pubblicata, tra l'altro, in *Guida dir.*, 21/2015, con nota di GIUSEPPE FINOCCHIARO, *Un'evidente discrasia tra motivazione e dispositivo*, in *Foro it.*, I, 2015, p. 2385, con nota di ROBERTO ROMBOLI, *Stato civile, matrimonio, dichiarazione di incostituzionalità del "divorzio imposto", diritti e doveri propri del matrimonio*, in *Corr. giur.*, 8-9/2015, p. 1048, con nota di SALVATORE PATTI, *Divorzio della persona transessuale e protezione dell'unione "ancorché non più matrimoniale"*, in *Dir. fam.*, 2015, I, p. 1240, con nota di ANTONINO ASTONE, *L'indisponibilità del paradigma eterosessuale del matrimonio e la rilevanza delle unioni omosessuali*, ed in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, I, p. 777, con nota di MARCO AZZALINI, *Dal "divorzio imposto" al matrimonio "risolutivamente condizionato": le bizzarre ed inique sorti del matrimonio della persona omosessuale*.

sario, di accertamento tecnico in sede giudiziale<sup>34</sup>.

## *10. Matrimonio ed unioni omoaffettive*

La Suprema Corte ha ritenuto che è legittima la mancata estensione del regime matrimoniale, ed in particolare della possibilità di effettuare le pubblicazioni preliminari al matrimonio, alle unioni omo-affettive. Queste ultime non rientrano tra le ipotesi legislative di unione coniugale, secondo quanto affermato dalle sentenze n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014 della Corte costituzionale, il cui approdo non è superato dalle decisioni della Corte di Strasburgo (sentenza 24 giugno 2010, Schalk e Kopf c. Austria e, recentemente, 16 luglio 2014, Hamalainen c. Finlandia) che non impongono una equiparazione delle unioni omo-affettive al matrimonio. Tuttavia il sicuro rilievo costituzionale ex art. 2 Cost. di tali formazioni sociali, e del nucleo affettivo-relazionale che le caratterizza, comporta che queste unioni possano acquisire un grado di protezione e tutela - anche ad opera del giudice ordinario, tenuto ad una interpretazione della norma costituzionalmente e convenzionalmente orientata - equiparabile a quella matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determini una lesione di diritti fondamentali<sup>35</sup>.

## *11. Sottrazione internazionale di minori ed effettività dell'affidamento della prole*

In tema di sottrazione internazionale di minori, la Suprema Corte ha confermato che il rimpatrio del minore può essere disposto, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, purché ricorra l'indispensabile presupposto dell'effettivo esercizio, in modo non episodico ma

<sup>34</sup> Cass. Sez. I, sent. 20.7.2015, n. 15138 (Ced Cass. Rv. 636001), est. Acierno, edita, tra l'altro, in *Foro it.*, 2015, I, p. 3138, con nota di GEREMIA CASABURI, *La Cassazione sulla rettifica di sesso senza intervento chirurgico "radicale". Rivive il mito dell'hermafroditismo?*, in *Dir. fam.*, 2015, I, p. 1279, con nota di PAOLO CAVANA, *Mutamento di sesso o di genere? Gli equivoci di una sentenza*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, I, p. 1068, con nota di DENISE AMRAN, *Cade l'obbligo di intervento chirurgico per la rettificazione anagrafica del sesso*, ed in *Giur. it.*, 2016, p. 63, con nota di LARA ATTADEMO, *La rettificazione del sesso non presuppone l'adeguamento dei caratteri sessuali primari*.

<sup>35</sup> Cass. Sez. I, sent. 9.2.2015, n. 2400 (Ced Cass. Rv. 634461), est. Acierno, pubblicata in *Giur. it.*, 2015, p. 1593, con nota di ROBERTA SERAFINA BONINI, *Vietate le pubblicazioni di un matrimonio da celebrarsi tra persone dello stesso sesso*, ed in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, I, p. 649, con nota di TOMMASO AUDETTO, *Ammissibilità nell'ordinamento vigente del matrimonio fra persone del medesimo sesso*.

continuo, del diritto di affidamento da parte del richiedente al momento del trasferimento del minore, sicché il giudice è tenuto ad accettare la sussistenza di tale presupposto puntualmente ed in concreto, non essendo sufficiente una valutazione solo in astratto, sulla base del regime legale di esercizio della responsabilità genitoriale<sup>36</sup>.

Ancora in materia di sottrazione internazionale di minori, il Giudice di legittimità ha poi ribadito che il rimpatrio del minore può essere disposto, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, purché vengano concretamente accertati dal Tribunale per i minorenni: l'effettivo esercizio al momento del trasferimento del diritto di affidamento da parte del richiedente, che prescinde da ogni rilievo in ordine al ripristino della situazione corrispondente all'affidamento legale, nonché l'insussistenza di una situazione intollerabile e di pericolo, non solo fisico ma anche psicologico, per il minore. Nel caso di specie la Suprema Corte ha cassato il decreto del Tribunale per i minorenni con il quale veniva disposto il rimpatrio della figlia di un'italiana e di un cittadino statunitense affetto da alcolismo, tratto in arresto e più volte ricoverato in centri di riabilitazione<sup>37</sup>.

## 12. *I figli nati fuori dal matrimonio*

Ha precisato la Suprema Corte che il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione – oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento – un elevato grado di riconoscimento e tutela. Per tanto tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole<sup>38</sup>.

In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale, riconosciuto non contestualmente dai genitori, poiché i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse – che è

<sup>36</sup> Cass. Sez. I, sent. 26.3.2015, n. 6139 (Ced Cass. Rv. 634859) est. Genovese.

<sup>37</sup> Cass. Sez. I, sent. 29.7.2015, n. 16043 (Ced Cass. Rv. 636617), est. Campanile.

<sup>38</sup> Cass. Sez. VI - III, ord. 16.2.2015, n. 3079 (Ced Cass. Rv. 634387), est. Vivaldi, edita in *Giur. it.*, 2015, p. 2333, con nota di DANIELA MARCELLO, *La responsabilità genitoriale e il danno endofamiliare*, ed in *Giust. civ. (on line)*, 6.4.2016, con nota di SABRINA FETTOLINI, *Sulla risarcibilità del danno da mancato riconoscimento di figlio naturale*.

quello di evitare un danno alla propria identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale assoluta – il Giudice di legittimità ha avuto modo di precisare che la scelta (anche officiosa) del giudice è ampiamente discrezionale e deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all’ambiente in cui è cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento. La valutazione non può perciò essere condizionata né dal *favor* per il patronimico, né dall’esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dall’art. 262 cod. civ., che presiedono all’attribuzione del cognome al figlio legittimo. Pertanto deve ritenersi corretta, ed incensurabile in cassazione ove adeguatamente motivata, la scelta di attribuire ad una minore di età inferiore ai cinque anni il solo cognome del padre, benché quest’ultimo l’abbia riconosciuta in epoca successiva alla madre, non avendo ancora la minore acquisito, con il patronimico, nella trama dei suoi rapporti personali e sociali, una definitiva e formata identità<sup>39</sup>.

### *13. Lo stato di abbandono e l’adottabilità*

Il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine, ha confermato la Suprema Corte, comporta che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità sia praticabile solo come “soluzione estrema” quando, cioè, ogni altro rimedio appaia inadeguato con l’esigenza dell’acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con le necessità del bambino. Qualora però, a prescindere dagli intendimenti dei genitori e dei parenti, la vita da loro offerta al minore risulti inadatta al suo normale sviluppo psico-fisico, ricorre la situazione di abbandono ai sensi dell’art. 8 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e la rescissione del legame familiare è l’unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio<sup>40</sup>.

La *kafalah* convenzionale, prevista in alcuni ordinamenti giuridici che si ispirano all’insegnamento del Corano, ha spiegato il Giudice di legittimità, è un istituto di protezione familiare – inteso a far godere al minore maggiori opportunità di crescita e migliori condizioni di vita, salvaguardando il rapporto con i genitori – che prescinde dallo stato di abbandono del minore, si

---

<sup>39</sup> Cass. Sez. I, sent. 18.6.2015, n. 12640 (Ced Cass. Rv. 635653), est. Campanile, pubblicata ne *Il Familiarista* (on-line), 27.10.2015, con nota di MARTA ROVACCHI, *No al doppio cognome anche se il padre riconosce il figlio successivamente.*

<sup>40</sup> Cass. Sez. I, sent. 20.1.2015, n. 881 (Ced Cass. Rv. 633978), est. Campanile.

realizza mediante un negozio stipulato tra la famiglia di origine e quella di accoglienza e presenta caratteri comuni con l'affidamento previsto dall'ordinamento nazionale. Tale istituto, quindi, in quanto finalizzato a realizzare l'interesse superiore del minore, non contrasta con i principi dell'ordine pubblico italiano e neppure con quelli della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, che pure opera espressamente, all'art. 20, comma 3, il riconoscimento quale istituto di protezione del minore della sola *kafalah* giudiziale la quale, diversamente da quella convenzionale, presuppone la situazione di abbandono o comunque di grave disagio del minore nel suo ambiente familiare<sup>41</sup>.

Il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerato l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dall'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Ne consegue, ha ribadito la Suprema Corte, che il giudice di merito deve prioritariamente verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo ove risulti impossibile, quand'anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono<sup>42</sup>.

#### 14. *Il riconoscimento della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio*

Il Giudice di legittimità ha confermato, riprendendo l'orientamento proposto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16379 del 2014<sup>43</sup>, che la convivenza “come coniugi”, quale elemento essenziale del “matrimonio-

<sup>41</sup> Cass. Sez. I, sent. 2.2.2015, n. 1843 (Ced Cass. Rv. 634368), est. Bisogni, edita in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, I, p. 717, con nota di MAURIZIO DI MASI, *La Cassazione apre alla kafalah negoziale per garantire in concreto il best interest of children*, ed in *Dir. giust.*, 4/2015, p. 22, con nota di IVAN LIBERO NOCERA, *Kafalah, minore extracomunitario affidato ad un cittadino italiano all'estero: sì al ricongiungimento in Italia*; ed in *Foro it.*, 2015, I, p. 816, con nota redazionale s.n.

<sup>42</sup> Cass. Sez. I, sent. 26.3.2015, n. 6137 (Ced Cass. Rv. 634844), est. Genovese, edita in *Foro it.*, 2016, I, p. 672, con nota redazionale di GEREMIA CASABURI.

<sup>43</sup> Cass. S.U., sent. 17.7.2014, n. 16379 (Ced Cass. Rv. 631798), pubblicata, tra l'altro, in *Dir. fam.*, 2014, 1416 ss., con nota di EMANUELA GIACOBBE, *Le Sezioni Unite tra nomofilachia e nomofantasia*, in *Giur. it.*, 10/2014, 2111 ss., con nota di NICOLA COLAJANNI, *Convivenza “come coniugi” e ordine pubblico: incontro rawvicinato ma non troppo*, ed in *Corr. giur.*, 10/2014, p. 1196 ss., con nota di VINCENZO CARBONE, *Risolto il conflitto giurisprudenziale: tre anni di convivenza coniugale escludono l'efficacia della sentenza canonica di nullità del matrimonio*.

rapporto”, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano”, la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, come già affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 18 del 1982 e n. 203 del 1989, e risulta pertanto ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del “matrimonio-atto”, anche quando la sentenza ecclesiastica sia stata pronunciata per l'accertata incapacità naturale della parte, originaria e mai venuta meno<sup>44</sup>.

In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, la Corte ha peraltro deciso doversi confermare che le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio, non si discostano sostanzialmente dall'ipotesi d'invalidità disciplinata dall'art. 120 cod. civ., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell'ordinamento italiano. In particolare, ha precisato la Corte, tale contrasto non è ravvisabile sotto il profilo del difetto di tutela dell'affidamento della controparte perché, mentre in tema di contratti la disciplina generale dell'incapacità naturale dà rilievo alla buona o malafede dell'altra parte, tale aspetto è ignorato nella disciplina dell'incapacità naturale quale causa d'invalidità del matrimonio, essendo in tal caso preminente l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico<sup>45</sup>.

## Parte II, *diritto processuale*

### 1. *L'accertamento giudiziale della paternità*

Nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, la Suprema Corte ha chiarito che l'efficacia delle indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA non può essere esclusa per la ragione che esse

<sup>44</sup> Cass. Sez. I, sent. 27.1.2015, n. 1494 (Ced Cass. Rv. 633982), est. Acierno, edita ne *La rivista nel diritto*, 4/2015, p. 707, con nota di PAOLO DI MARZIO, *Nessuna eccezione alla regola che la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale non può essere delibata dopo tre anni di convivenza dei coniugi?*

<sup>45</sup> Cass. Sez. I, sent. 1.4.2015, n. 6611 (Ced Cass. Rv. 634750), est. Campanile, pubblicata in *Fam. dir.*, 6/2015, p. 561, con nota di VINCENZO CARBONE, *La convivenza “come coniugi”, solo se eccepita dall’altro coniuge, impedisce il riconoscimento della nullità del matrimonio canonico.*

sono suscettibili di utilizzazione solo per compiere valutazioni meramente probabilistiche. In realtà tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno questa natura, anche se espresse in termini di “*leggi*”, e tutte le misurazioni, anche quelle condotte con gli strumenti più sofisticati, sono ineluttabilmente soggette ad errore, sia per ragioni intrinseche (cosiddetto errore statistico), che per ragioni legate al soggetto che esegue o legge le misurazioni (cosiddetto errore sistematico). Spetta pertanto al giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale, la valutazione sull'opportunità di disporre indagini suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini<sup>46</sup>. Nella decisione di questo giudizio per l'accertamento della paternità naturale, la Cassazione ha avuto anche occasione di specificare che il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche – nella specie opposto da tutti gli eredi legittimi del preteso padre – costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., di così elevato valore indiziario da poter essere posto, anche da solo, quale base del giudizio di fondatezza della domanda<sup>47</sup>.

Ancora in tema di accertamento giudiziale della paternità, la Suprema Corte ha chiarito che le c.d. linee guida di esecuzione delle indagini genetiche, dettate dalle principali associazioni internazionali di studiosi ed operatori della genetica forense, sebbene siano prive di forza cogente in quanto non tradotte in protocolli imposti da norme di legge o di regolamento, costituiscono comunque regole comportamentali autoimposte e normalmente rispettate, essendo volte ad assicurare, sulla base delle acquisizioni tecno-scientifiche del tempo, risultati peritali attendibili e verificabili. La loro inosservanza, pertanto, può far leggittimamente dubitare della correttezza delle conclusioni esposte dal consulente tecnico di ufficio<sup>48</sup>.

Il Giudice di legittimità ha pure avuto occasione di chiarire che l'assunzione del cognome paterno da parte del figlio maggiorenne, nell'ambito del giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità, non è configurabile quale pronuncia accessoria da rendere d'ufficio ma, in quanto espressione di un diritto potestativo del figlio, richiede un'apposita domanda da formularsi nell'atto di citazione o comunque nel termine ultimo di cui all'art. 183, com-

<sup>46</sup> Cass. Sez. I, sent. 25.3.2015, n. 6025 (Ced Cass. Rv. 634855), est. Bisogni.

<sup>47</sup> Cass. Sez. I, sent. 25.3.2015, n. 6025 ... cit., Ced Cass. Rv. 634858.

<sup>48</sup> Cass. Sez. I, sent. 31.7.2015, n. 16229 (Ced Cass. Rv. 636498), est. Genovese, edita in *Foro it.*, 2015, I, p. 3107, con nota di GEREMIA CASABURI, *Filiazione, accertamento giudiziale della paternità, C.t.u. genetica, linee guida*, ed in *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 296, con nota di PIETRO VIRGADAMO, *Dichiarazione giudiziale di paternità e valore delle linee guida di esecuzione delle indagini genetiche tra fonti del diritto, prove presuntive e profilo motivazionale del provvedimento giudiziale*.

ma quinto, cod. proc. civ. (nel testo applicabile *ratione temporis*, anteriore alle modifiche introdotte con il Dl n. 35 del 2005, conv. con modif. dalla L. n. 80 del 2005)<sup>49</sup>.

Inoltre la Suprema Corte ha statuito che ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo di accertamento giudiziale di paternità, ex art. 337, comma secondo, cod. proc. civ., in attesa della definizione del giudizio revocatorio sul giudicato intervenuto in un precedente procedimento di disconoscimento di paternità, è necessario che il giudice di secondo grado motivi esplicitamente sui requisiti di pregiudizialità e controversibilità effettiva della decisione impugnata, posti a base dell'esercizio del potere di sospensione del processo richiesti dalla menzionata disposizione<sup>50</sup>.

## *2. L'impugnazione del riconoscimento del minore per difetto di veridicità*

L'impugnazione del riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio per difetto di veridicità può essere accolta, alla luce del principio del *favor veritatis*, non solo quando l'attore provi che l'autore del riconoscimento, all'epoca del concepimento, era affetto da *impotentia generandi* o non aveva la possibilità di avere rapporti con la madre, ma anche quando l'attore fornisca la prova di essere lui il vero genitore, così dimostrando nello stesso tempo sia la propria legittimazione sia la fondatezza della domanda<sup>51</sup>. Nella medesima decisione la Suprema Corte ha avuto anche occasione di precisare che il giudizio di impugnazione della veridicità del riconoscimento di figlio naturale è suscettibile di produrre rilevanti effetti sullo *status* della persona del bambino e di incidere su diritti personalissimi, sicché il giudice deve accettare rigorosamente le ragioni che facciano escludere la veridicità del riconoscimento della filiazione, anche se non è applicabile il principio, proprio del giudizio penale, secondo cui la prova deve essere fornita “*al di là di ogni ragionevole dubbio*”<sup>52</sup>.

Il Giudice di legittimità, ancora nell'ambito di un giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, ha poi ritenuto immer-

---

<sup>49</sup> Cass. Sez. I, sent. 2.10.2015, n. 19734 (Ced Cass. Rv. 637310), est. Mercolino, massimata in *Foro it.*, 2016, I, p. 135, con ampia *nota* redazionale, s.n., relativa a più decisioni.

<sup>50</sup> Cass. Sez. VI-I, ord. 23.10.2015, n. 21664 (Ced Cass. Rv. 637308), est. Acierno.

<sup>51</sup> Cass. Sez. I, sent. 26.3.2015, n. 6136 (Ced Cass. Rv. 634961), est. Genovese, pubblicata in *Foro it.*, 2015, I, p. 3113, con nota di GEREMIA CASABURI, *L'impugnativa per difetto di veridicità: una sentenza "ancien régime" della Cassazione*.

<sup>52</sup> Cass. Sez. I, sent. 26.3.2015, n. 6136 ... cit., Ced Cass. Rv. 634963.

tevole di censura perché correttamente motivata la sentenza di merito che aveva liquidato i danni conseguenti ad un falso riconoscimento di paternità poi disconosciuto, in base ai parametri utilizzati in materia di perdita del rapporto parentale e di pregiudizi intrafamiliari. In tal senso il Giudice di legittimità ha confermato il principio che la liquidazione del danno non patrimoniale in via equitativa resta affidata ad apprezzamenti discrezionali del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità purché la motivazione della decisione dia adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale si è pervenuti alla liquidazione, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo<sup>53</sup>.

L'azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità postula, a norma dell'art. 263 cod. civ., la dimostrazione dell'assoluta impossibilità che il soggetto autore dell'originario riconoscimento sia, in realtà, il padre biologico del soggetto riconosciuto come figlio. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il mero rifiuto del figlio riconosciuto di sottoporsi al prelievo ematologico non potesse essere valutato come prova, adeguata e sufficiente, dell'asserita non veridicità del riconoscimento<sup>54</sup>.

Il curatore speciale del minore, ha statuito la Cassazione, è legittimato a proporre impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità ai sensi dell'art. 74 della legge n. 184 del 1983, giusta il rinvio formale contenuto da tale disposizione al previgente testo dell'art. 264, comma secondo, cod. civ. (poi art. 264 cod. civ. in unico comma, a seguito della nuova formulazione introdotta dall'art. 29 del D.lgs. n. 154 del 2013)<sup>55</sup>. Nella stessa decisione il Giudice di legittimità si è pure pronunciato in materia di consulenza tecnica ematologica d'ufficio nell'ambito dei giudizi per l'accertamento o il disconoscimento della paternità. La Suprema Corte ha evidenziato che la consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio ufficioso, sottratto alle preclusioni istruttorie che vincolano le parti del processo, e suscettibile di essere soltanto sollecitato da queste ultime. Ne discende che la dichiarazione della parte, la quale pure l'aveva richiesta, di voler "rinunciare" alla consulenza tecnica ematologica non assume alcun rilievo vincolante

<sup>53</sup> Cass. Sez. I, sent. 31.7.2015, n. 16222 (Ced Cass. Rv. 636631), est. Bisogni, edita in *Fam. dir.*, 3/2016, p. 238, con nota di ARIANNA THIENE, *Figli, finzioni e responsabilità civile*, p. 238, ed in *Resp. civ. prev.*, 2016, p. 193, con nota di LUIGI GAUDINO, *Riconoscimento del figlio "per compiacenza", impugnazione ex art. 263 c.c. e risarcimento del danno*.

<sup>54</sup> Cass. Sez. I, sent. 11.9.2015, n. 17970 (Ced Cass. Rv. 637101), est. Bisogni, pubblicata in *Fam. dir.*, 7/2016, p. 665, con nota di GIACOMO PIROTTA, *Impugnazione del riconoscimento di paternità: un instabile equilibrio tra forme processuali e giustizia sostanziale*.

<sup>55</sup> Cass. Sez. I, sent. 13.11.2015, n. 23290 (Ced Cass. Rv. 637101), est. Acierno.

per il giudice che ritenga utile l'accertamento. Inoltre, può attribuirsi alla consulenza tecnica la qualifica di “esplorativa”, e ritenerla perciò inammisibile, sol quando la stessa sia rivolta a supplire a deficienze di allegazione ed istruttorie della parte, con la conseguenza di risultare *contra legem*, perché destinata ad aggirare il regime giuridico dell'onere della prova. Nel caso di specie la Suprema Corte ha affermato che solo in mancanza di qualsiasi allegazione e prova sull'accertamento richiesto, la domanda di svolgere l'indagine ematologica, unanimemente ritenuta decisiva in ordine alla verità dei rapporti di filiazione, avrebbe potuto astrattamente ritenersi “esplorativa”.

Il Giudice di legittimità ha deciso che il passaggio in giudicato della sentenza che accerta l'inesistenza del rapporto biologico di filiazione, quale presupposto del diritto al mantenimento in favore del figlio riconosciuto, ha effetto retroattivo, in quanto rende privo di ogni reale giustificazione il successivo proseguirsi di ogni contribuzione, e consente, pertanto, di superare l'autorità del giudicato della pronuncia emessa in sede di separazione, avente ad oggetto il diritto al mantenimento medesimo. La Suprema Corte ha perciò confermato la sentenza impugnata che, accertando l'inesistenza del rapporto di procreazione, aveva rigettato la richiesta di corresponsione di quanto dovuto per il mantenimento del figlio in base a quanto statuito in sede di separazione<sup>56</sup>.

### *3. L'audizione del minore nelle procedure che lo riguardano*

L'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardano ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, nonché dell'art. 315-bis cod. civ. (introdotto dalla legge 10 dicembre 2012 n. 219) e degli artt. 336-bis e 337-octies cod. civ. (inseriti dal D.lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l'art. 155-sexies cod. civ.). Ne consegue che l'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché un elemento

---

<sup>56</sup> Cass. Sez. I, sent. 24.11.2015, n. 23973 (Ced Cass. Rv. 637860), est. De Marzo, edita in *Foro it.*, 2016, I, p. 558, con nota di CARLO BONA, *Filiazione, riconoscimento di figli, impugnazione per difetto di veridicità*.

di primaria importanza nella valutazione del suo interesse<sup>57</sup>.

Pronunciando in materia di adozione, la Suprema Corte ha pure specificato che l'art. 15 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, liddove dispone che il minore il quale abbia compiuto dodici anni – o anche di età inferiore, se capace di discernimento – deve essere sentito in vista della dichiarazione di adottabilità, esprime un principio che, benché inserito nella disciplina del giudizio di primo grado, deve essere esteso al giudizio di adottabilità nel suo complesso. Ne consegue che, ove l'adottando abbia compiuto i dodici anni al tempo del giudizio di appello, il giudice del gravame è tenuto a procedere alla sua audizione, riflettendo tale obbligo una nuova considerazione del minore quale portatore di bisogni ed interessi che, se consapevolmente espressi, pur non vincolando il giudice, non possono essere ignorati<sup>58</sup>.

Ancora in materia di ascolto dei minori nelle procedure giudiziarie che li riguardano, la Cassazione ha statuito che, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, l'audizione del minore infradodicenne capace di discernimento – direttamente da parte del giudice ovvero, su mandato di questi, di un consulente o del personale dei servizi sociali – costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore. Nel caso di specie la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata in quanto il giudice d'appello aveva confermato l'affidamento della minore ai servizi sociali, senza provvedere al suo ascolto, sebbene la bambina, che all'epoca dei fatti aveva dieci anni, ne avesse fatto richiesta e dovesse ritenersi capace di discernimento, come da certificazione medica e relazione scolastica in atti<sup>59</sup>.

#### 4. *La partecipazione del P.M. ai procedimenti sullo stato delle persone*

La Cassazione ha ribadito che al fine del rispetto della prescrizione relativa all'intervento obbligatorio del P.M. nei procedimenti civili riguardanti

<sup>57</sup> Cass. Sez. I, sent. 26.3.2015, n. 6129 (Ced Cass. Rv. 634881), est. Acierno, pubblicata in *Foro it.*, 2015, I, p. 1543, con *nota* redazionale, relativa a più decisioni, di GEREMIA CASABURI.

<sup>58</sup> Cass. Sez. I, sent. 22.7.2015, n. 15365 (Ced Cass. Rv. 636487), est. De Chiara.

<sup>59</sup> Cass. Sez. I, sent. 29.9.2015, n. 19327 (Ced Cass. Rv. 637219), est. Dogliotti. In materia di necessità dell'ascolto del minore capace di discernimento nelle procedure che lo riguardano sia consentito rinviare a PAOLO DI MARZIO, *L'audizione del minore nei procedimenti civili*, in *Dir. fam.*, 2011, p. 366 ss.

lo stato delle persone, non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nel corso delle udienze e neppure che rassegni le proprie conclusioni, ma è sufficiente che egli sia stato informato mediante l'invio degli atti del giudizio e pertanto posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna. Il Giudice di legittimità ha enunciato il principio nell'ambito di un giudizio di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità<sup>60</sup>.

### *5. Il riparto di competenze tra il Tribunale ordinario ed il Tribunale minorile*

Il Giudice di legittimità ha statuito che l'art. 38, primo comma, disp. att. cod. civ. (come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 1° gennaio 2013), deve interpretarsi nel senso che per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 cod. civ., la competenza è attribuita in via generale al Tribunale per i minorenni ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 cod. civ. e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel Tribunale ordinario se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella Corte d'Appello in composizione ordinaria se penda il termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello<sup>61</sup>.

La Suprema Corte ha quindi specificato che, ai sensi dell'art. 38 disp. att. cod. civ. come novellato dall'art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, il Tribunale per i minorenni conserva la competenza a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta innanzi al Tribunale ordinario domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della *perpetuatio jurisdictionis* di cui all'art.

---

<sup>60</sup> Cass. Sez. I, sent. 26.3.2015, n. 6136 (Ced Cass. Rv. 634962), est. Genovese.

<sup>61</sup> Cass. Sez. VI-I, ord. 26.1.2015, n. 1349 (Ced Cass. Rv. 633988), est. Acierno, edita in *Giur. it.*, 2015, p. 110, con nota di FRANCESCA TIZI, *Competenza del Tribunale ordinario sull'azione di decadenza dalla responsabilità genitoriale*, ed in *Fam. dir.*, 7/2015, p. 653, con note di GIUSEPPE BUFFONE, *Riparto di competenza tra T.O. e T.M. in materia di provvedimenti ablativi: iudicium finium regundorum della Cassazione* e, 10/2015, p. 869, di CONCETTA MARINO, *Ancora sulle competenze del giudice della separazione o del divorzio a conoscere delle domande de potestate*.

5 cod. proc. civ., nonché coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell'art. 111 Cost., nell'art. 8 CEDU e nell'art. 24 della Carta di Nizza<sup>62</sup>.

Ai sensi dell'art. 38 disp. att. cod. civ., come modificato dall'art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, ha deciso ancora il Giudice di legittimità, rimane radicata presso il Tribunale per i minorenni la competenza in ordine all'accertamento dello stato di adottabilità del minore anche nell'ipotesi in cui il procedimento relativo all'accertamento delle condizioni di adottabilità traggia origine da un altro procedimento, relativo alla limitazione della responsabilità genitoriale, per il quale sia stata dichiarata l'incompetenza del Tribunale per i minorenni a seguito dell'instaurazione *medio tempore* di un giudizio di separazione personale tra i genitori. I procedimenti di adozione, infatti, sono rimasti nella esclusiva sfera di competenza del Tribunale per i minorenni in quanto del tutto estranei alla novellata articolazione delle competenze<sup>63</sup>. La Suprema Corte ha pure specificato, in proposito, che la pendenza del giudizio di separazione personale dei coniugi non giustifica la sospensione del procedimento relativo alla declaratoria di adottabilità instaurato – ai sensi dell'art. 38 disp. att. cod. civ. (come modificato dall'art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219) – innanzi al Tribunale per i minorenni, per carenza di pregiudizialità giuridica necessaria tra i due procedimenti. L'accertamento dello stato di abbandono e di adottabilità, infatti, avendo ad oggetto le definitive ed irreversibili condizioni di esistenza del minore che versi in una condizione di grave pericolo per la propria crescita, determinato dall'abbandono dei genitori, ha una portata molto più ampia delle decisioni sull'affidamento assunte al fine di risolvere il conflitto genitoriale, anche quando possano sfociare in misure limitative o ablative della responsabilità genitoriale o nell'affidamento a terzi<sup>64</sup>.

Il Giudice di legittimità ha pure chiarito che, instaurato da parte del P.M. un giudizio ex art. 333 cod. civ. davanti al Tribunale per i minorenni, nel corso del quale sia stata accertata l'insussistenza di comportamenti pregiudizievoli da parte dei genitori nei confronti del proprio figlio minore, il successivo procedimento ex art. 317-bis (oggi art. 337-ter) cod. civ., introdotto da uno dei genitori e relativo all'affidamento del figlio medesimo, è devoluto alla competenza generale del Tribunale ordinario del luogo di residenza

<sup>62</sup> Cass. Sez. VI-I, ord. 12.2.2015, n. 2833 (Ced Cass. Rv. 634420), est. Bisogni, pubblicata in *Foro it.*, 2015, I, p. 2046, con nota di COSTANZO MARIO CEA, *Le ripetute decisioni sull'art. 38 disp. att. c.c. ed il bisogno di nomofilachia*.

<sup>63</sup> Cass. Sez. VI-I, ord. 15.7.2015, n. 14842 (Ced Cass. Rv. 636192), est. Acierno.

<sup>64</sup> Cass. Sez. VI-I, ord. 15.7.2015, n. 14842 ... cit., Ced Cass. Rv. 636193.

abituale del minore, non potendo subire la *vis attractiva* del Tribunale per i minorenni, che ha competenze tassativamente individuate dalla legge<sup>65</sup>.

La Suprema Corte ha pure specificato che la competenza a provvedere sull'autorizzazione al riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, richiesta dal genitore non ancora sedicenne ex art. 250, comma quinto, cod. civ., appartiene al Tribunale ordinario<sup>66</sup>.

## *6. Il giudizio di separazione personale dei coniugi: termini processuali*

In riferimento al giudizio di separazione personale dei coniugi, la Suprema Corte ha precisato che la proposizione dell'appello si perfeziona, ex art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74 sul divorzio – applicabile in forza dell'art. 23 della stessa legge – con il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice *ad quem* nei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., che impedisce ogni decadenza dell'impugnazione. Pertanto, ogni eventuale vizio o inesistenza, giuridica o di fatto, della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non si comunica all'impugnazione ormai perfezionatasi, ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante perché provveda a rimuoverlo nel termine all'uopo assegnatogli. Nel caso di specie, peraltro, il Giudice di legittimità ha ritenuto l'inesistenza della notificazione del ricorso in appello, non rinvenuta nel fascicolo di parte resistente in Cassazione, sebbene risultasse indicata tra i documenti prodotti e la cui relata, da cui sola può evincersi l'effettiva notifica degli atti processuali, non era stata nemmeno trascritta nel controricorso come avrebbe richiesto il rispetto del principio di autosufficienza. In conseguenza la Cassazione ha cassato con rinvio la decisione della Corte di merito, cui spetterà provvedere alla fissazione del termine per la notifica dell'atto di appello<sup>67</sup>.

---

<sup>65</sup> Cass. Sez. VI-I, ord. 29.7.2015, n. 15971 (Ced Cass. Rv. 636357), est. Dogliotti, edita in *Giustizia civile.com (on line)*, 4/2016, con nota di Andrea CONTI, *La competenza del tribunale ordinario e del tribunale per i minorenni tra regola generale e vis attractiva*.

<sup>66</sup> Cass. Sez. VI-I, ord. 29.7.2015, n. 16103 (Ced Cass. Rv. 636601), est. Cristiano, pubblicata in *Foro it.*, 2016, I, p. 930, con ampia *nota redazionale*, relativa a più decisioni, di GEREMIA CASABURI. Il riassunto principio di diritto è stato enunciato dalla Cassazione nell'interesse della legge, secondo le previsioni di cui all'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.

<sup>67</sup> Cass. Sez. I, sent. 20.7.2015, n. 15137 (Ced Cass. Rv. 636270), est. Valitutti.

## 7. Il collocamento dei minori

In tema di collocamento del figlio minore nell'ambito della procedura di separazione personale dei coniugi, la Suprema Corte ha statuito che non è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 54 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (conv. nella legge 7 agosto 2012, n. 134), la mera omessa (od errata) valutazione da parte del giudice di merito delle relazioni psicosociali acquisite agli atti e dei pareri psicodiagnostici prodotti. In generale, ha affermato la Corte di legittimità, a seguito *“della riforma, deve escludersi … la possibilità di far valere quale motivo di ricorso l’omessa o errata valutazione di elementi istruttori”*. Nel caso di specie, peraltro, la scelta operata dalla Corte di merito non si era tradotta in un'anomalia o in una totale omissione della motivazione, in quanto emerge dal provvedimento che la Corte territoriale, dopo aver valutato ogni elemento, aveva comunque inteso attribuire rilievo prioritario all'esigenza di assicurare la migliore tutela del preminente interesse del minore, confermando l'affidamento condiviso del bambino e garantendo pure la conservazione di un regolare rapporto tra il minore ed il genitore non collocatario. In concreto la Corte d'Appello aveva disposto la collocazione prevalente del minore presso la madre ed il padre, precedente collocatario, aveva lamentato la mancata considerazione da parte della Corte territoriale delle relazioni psicosociali e dei pareri psicodiagnostici prodotti, che tutti evidenziavano la sua piena attitudine a svolgere la funzione di genitore collocatario ed il positivo legame istauratosi tra padre e figlio. La Corte di merito aveva però ritenuto di dover valorizzare, tra le altre, la circostanza che il ricorrente aveva ormai intrapreso una nuova convivenza, e la sua compagna era in attesa di un bambino, con la conseguenza che, a breve, il padre si sarebbe trovato nella condizione di dover ridurre le attenzioni da dedicare al primo figlio<sup>68</sup>.

## 8. Comunione legale dei coniugi e (caso di insussistenza del) litisconsorzio

In materia di esecuzione forzata, qualora uno dei coniugi in comunione legale abbia acquistato da solo un immobile, il coniuge rimasto estraneo all'aggiudicazione, sebbene litisconsorte necessario in tutte le controversie aventi ad oggetto diretto e immediato il diritto dominicale, non riveste tale qualità nell'opposizione agli atti esecutivi con cui si denuncia l'illegittimità del decre-

<sup>68</sup> Cass. Sez. VI-I, ord. 23.9.2015, n. 18817 (Ced Cass. Rv. 636766), est. Mercolino, edita in *Foro it.*, 2016, I, p. 902, con nota redazionale di GEREMIA CASABURI.

to di trasferimento, poiché l'acquisto della comproprietà del bene *ope legis* non attribuisce a tale soggetto la veste di parte del negozio acquisitivo<sup>69</sup>.

Nell'azione revocatoria ordinaria intrapresa, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., nei confronti di uno solo dei coniugi in regime di comunione legale e riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi, ha deciso il Giudice di legittimità, non sussiste il litisconsorzio necessario dell'altro coniuge, atteso che l'eventuale accoglimento di tale azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest'ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione<sup>70</sup>.

## *9. Giurisdizione e competenza in materia di sottrazione internazionale e rientro dei minori*

Pronunciando in tema di giurisdizione, la Suprema Corte ha chiarito che il regolamento CE 27 novembre 2003, n. 2201/2003 non deroga alla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 – in base alla quale la decisione sull'istanza di rientro nel luogo di residenza del minore illecitamente trasferito spetta all'autorità competente del Paese in cui si trova – ma conserva, per un periodo di tempo limitato, la competenza giurisdizionale allo Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale prima del trasferimento, a condizione che sia tempestivamente presentata e successivamente accolta un'istanza di rientro. Ne consegue una fase di sdoppiamento della competenza giurisdizionale sul rientro e sull'affidamento tesa a garantire, da un lato, che la decisione sul rientro sia presa dal giudice del luogo in cui il minore si trova, in base al criterio di prossimità e possibilità di ascolto e, dall'altro, ad impedire che la sottrazione illecita del minore favorisca, con lo spostamento della giurisdizione, il suo autore<sup>71</sup>.

Pronunciando ancora in tema di illecita sottrazione internazionale di minori, ma proponendo peraltro un principio avente rilevanza generale, la Suprema Corte ha chiarito pure che l'avvenuta proposizione dell'impugnazione del decreto del Tribunale innanzi ad un giudice incompetente, qual è

---

<sup>69</sup> Cass. Sez. III, sent. 26.3.2015, n. 6091 (Ced Cass. Rv. 634775), est. Rubino.

<sup>70</sup> Cass. Sez. III, sent. 20.5.2015, n. 17021 (Ced Cass. Rv. 636301), est. Rubino.

<sup>71</sup> Cass. Sez. I, sent. 12.5.2015, n. 9632 (Ced Cass. Rv. 635336), est. Bisogni.

la Corte di appello, non è idonea ad impedire, mediante la rimessione della causa al giudice competente, ossia la Corte di cassazione, la declaratoria di inammissibilità del gravame per decadenza. Questo perché il principio della *traslatio iudicij* di cui all'art. 50 cod. proc. civ. non opera in caso di impugnazione proposta ad un giudice di grado diverso da quello avanti al quale si sarebbe dovuta proporre<sup>72</sup>.

#### 10. *Provvedimento di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e ricorso per cassazione*

Il decreto della Corte d'Appello contenente i provvedimenti in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e le disposizioni relative al loro mantenimento, ha evidenziato il Giudice di legittimità, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. poiché già nel vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54 – che tendeva ad assimilare la posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio – ed a maggior ragione dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 – che ha abolito ogni distinzione – al predetto decreto vanno riconosciuti i requisiti della decisoriaità, in quanto risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e di definitività, perché ha un'efficacia assimilabile, *rebus sic stantibus*, a quella del giudicato<sup>73</sup>.

---

<sup>72</sup> Cass. Sez. I, sent. 10.9.2015, n. 17911 (Ced Cass. Rv. 637100), est. Nazzicone. Nello stesso anno, pronunciando su diversa materia ma in relazione a problematica processuale correlata, la Suprema Corte ha affermato che, ove sia stato adito un giudice dell'impugnazione correttamente individuato nel grado, ma incompetente per territorio, qualora quest'ultimo, anziché declinare la competenza e disporre la rimessione del processo al giudice territorialmente competente ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., facendo salvi gli effetti conservativi dell'impugnazione, abbia invece definito in rito il giudizio, con declaratoria di inammissibilità del gravame per intervenuta decadenza, detta sentenza deve essere cassata, e la causa va rinviata al giudice d'appello competente, Cass. Sez. VI-L, ord. 9.6.2015, n. 11969 (Ced Cass. Rv. 635553), est. Mancino, pubblicata in *Riv. dir. proc.*, 2/2016, p. 552, con nota di ALBERTO MARIA TEODOLDI, *Problemi di geografia giudiziaria nell'appello civile: la competenza funzionale del giudice di seconde cure e il salvagente della traslatio iudicij*. Questo orientamento è stato peraltro consapevolmente e sollecitamente smentito da Cass. Sez. VI-III, ord. 2.11.2015, n. 22321 (Ced Cass. Rv. 637831), est. Armano, decisione in cui la Suprema Corte ha affermato che l'appello erroneamente indirizzato ad un giudice diverso da quello legittimato a riceverlo, anche per mere ragioni territoriali, esula dalla nozione di competenza, adoperata dal codice di procedura civile per il (solo) giudizio di primo grado. Non possono perciò trovare applicazione le previsioni di cui all'art. 50 cod. proc. civ. e la regola della *translatio iudicij*, ponendosi l'erronea individuazione del giudice dell'impugnazione non come questione attinente ai poteri cognitivi dell'organo giudicante adito ma alla mera valutazione delle condizioni di proponibilità o ammissibilità del gravame, che va dichiarato precluso se prospettato ad un giudice diverso da quello individuato per legge dall'art. 341 cod. proc. civ.

<sup>73</sup> Cass. Sez. I, sent. 26.3.2015, n. 6132 (Ced Cass. Rv. 6344872), est. Lamorgese, edita in *Foro it.*,

In tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, la legge 8 febbraio 2006, n. 54, ha equiparato la condizione della prole nata nell'ambito di una convivenza *more uxorio* a quella dei figli nati da genitori coniugati, estendendo la disciplina in materia di separazione e divorzio anche ai procedimenti ex art. 317-bis cod. civ., che hanno assunto autonomia procedimentale rispetto ai procedimenti di cui agli artt. 330, 333 e 336 cod. civ., senza che abbia alcun rilievo il rito camerale. Ne consegue che i decreti emessi dalla Corte d'Appello avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 317-bis cod. civ. relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti stauizioni economiche, ivi compresa l'assegnazione della casa familiare, sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., ora equiparato sostanzialmente al ricorso ordinario in forza del richiamo operato dall'ultimo comma dell'art. 360 cod. proc. civ. ai commi primo e terzo (nel testo novellato dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40)<sup>74</sup>.

## *11. Provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale e ricorso per cassazione*

Il decreto emesso dalla Corte d'Appello in sede di reclamo avverso il decreto del Tribunale per i minorenni che, allo scopo di regolare l'esercizio della potestà genitoriale (ora responsabilità genitoriale), ha disposto ai sensi dell'art. 333 cod. civ. l'affido di un figlio minore ai servizi sociali, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ. e, in quanto adottato per l'esclusiva tutela dell'interesse del minore (e non per decidere un contrasto tra contrapposti diritti soggettivi), neppure con il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost., poiché privo dei caratteri della decisoriaità e della definitività<sup>75</sup>.

## *12. Procedure minorili, volontaria giurisdizione e ricorso per cassazione*

In tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore con figlio minore – prevista dall'art. 3, lett. b), della legge n. 1185 del 1967 – quando difetti l'assenso dell'altro genitore, la Suprema Corte ha chiarito che il

---

2015, I, p. 1543, con *nota* redazionale, relativa a più decisioni, di GEREMIA CASABURI.

<sup>74</sup> Cass. Sez. VI-I, ord. 16.9.2015, n. 18194 (Ced Cass. Rv. 637108), est. Bernabai.

<sup>75</sup> Cass. Sez. I, sent. 31.7.2015, n. 16227 (Ced Cass. Rv. 636331), est. Valitutti.

provvedimento emesso dal Tribunale in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare, il quale abbia concesso o negato l'autorizzazione all'iscrizione richiesta, non ha natura definitiva e decisoria, trattandosi di atto di volontaria giurisdizione volto non a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all'interesse del figlio e, dunque, espressivo di una forma gestoria dell'interesse del minore, sicché non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.<sup>76</sup>.

La Suprema Corte ha poi deciso che il regolamento di competenza non può essere proposto nel corso di un procedimento diretto ad ottenere la pronuncia di decadenza dalla potestà genitoriale ai sensi dell'art. 330 cod. civ., anche se il medesimo giudizio coinvolge, quali statuizioni meramente consequenziali, le decisioni sull'affidamento esclusivo del minore e la determinazione dell'assegno dovuto per il suo mantenimento. I provvedimenti camerali diretti a pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale e la reintegrazione in essa ai sensi degli artt. 330 e 332 cod. civ., ovvero a disporne la limitazione, ai sensi dell'art. 333 cod. civ., sono invece privi del requisito della decisiorietà e definitività, non assolvono del resto alla funzione di dirimere una lite tra due soggetti in ordine all'attribuzione di un bene della vita, bensì a quella di controllare e governare gli interessi dei minori. Tali provvedimenti non sono dotati della stabilità tipica del provvedimento giurisdizionale idoneo al giudicato, essendo revocabili in ogni tempo, per motivi originari o sopravvenuti. Deve pertanto escludersi che tali provvedimenti possano essere impugnati mediante regolamento di competenza ad istanza di parte, perché in tali procedure l'affermazione o la negazione della competenza ha carattere meramente preliminare e strumentale rispetto alla decisione di merito, condividendone pertanto il regime impugnatorio<sup>77</sup>.

Il giudice di legittimità ha quindi riaffermato che sono inammissibili i ricorsi per cassazione, proposti ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., quando abbiano ad oggetto provvedimenti emessi in sede di volontaria giu-

<sup>76</sup> Cass. Sez. VI-I, ord. 23.10.2015, n. 21667 (Ced Cass. Rv. 637306), est. Mercolino. Nella medesima decisione il Giudice di legittimità ha statuito pure che è “*inammissibile il regolamento di competenza proposto nei confronti dell'ordinanza del tribunale che, pronunciando in sede di reclamo avverso il decreto con cui il giudice tutelare ha autorizzato il rilascio del passaporto e della carta di identità, valida per l'espatio, in favore del genitore presso il quale è collocato il minore, ha escluso la propria competenza in favore di quella del tribunale per i minorenni, atteso che l'erronea individuazione del giudice titolare del potere di decidere sulla impugnazione non dà luogo ad una questione di competenza, ma concerne esclusivamente la sussistenza delle condizioni di proponibilità o ammissibilità del gravame, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità con il mezzo di impugnazione previsto dall'art. 42 c.p.c.*” (Ced Cass. Rv. 637605).

<sup>77</sup> Cass. Sez. VI-I, ord. 4.11.2015, n. 22568 (Ced Cass. Rv. 637652), est. Mercolino.

risdizione, quali ad esempio le pronunce di decadenza o reintegrazione nella potestà genitoriale ex artt. 330 e 332 cod. proc. civ., stante la mancanza dei caratteri della decisoriaità e definitività di tali pronunce<sup>78</sup>.

### *13. Accertamento dello stato di abbandono e procedimento di adozione: i limiti all'audizione dei parenti*

In materia di adozione, ha specificato il Giudice di legittimità, l'art. 12 della legge 4 maggio 1983 n. 184 limita le categorie di persone che devono essere sentite, nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità, ai parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, la cui convocazione risponde essenzialmente alla finalità di consentire l'acquisizione di elementi necessari per la valutazione del suo interesse e la prospettazione di soluzioni idonee ad ovviare allo stato di abbandono, senza rescindere il legame con la famiglia di origine. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato il provvedimento impugnato che aveva ritenuto irrilevante l'audizione della sorella del minore, la quale aveva dimostrato disinteresse per il fratello e rifiutato di collaborare con la madre alla sua crescita ed alla sua educazione<sup>79</sup>.

### *14. Rettificazione di sesso, competenza territoriale*

La Cassazione ha affermato che la competenza per territorio in relazione alla domanda di rettificazione di sesso, e conseguentemente del nome, si radica con riferimento al luogo di residenza dell'attore, secondo il disposto dell'art. 2 della legge 14 aprile 1982, n. 164, nonché dell'art. 31, comma 2, del D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, e non con riferimento al luogo in cui si trova l'ufficio dello stato civile dove è stato registrato l'atto da rettificare, in applicazione dell'art. 96 del Dpr. 3 novembre 2000, n. 396, utilizzabile unicamente per i ricorsi rivolti a rettificare una precedente annotazione o a procedere alla ricostituzione, cancellazione o formazione di un atto dello stato civile<sup>80</sup>.

---

<sup>78</sup> Cass. Sez. VI-I, sent. 2.12.2015, n. 24477 (Ced Cass. Rv. 638152), est. Acierno.

<sup>79</sup> Cass. Sez. I, sent. 22.9.2015, n. 18689 (Ced Cass. Rv. 637107), est. Mercolino.

<sup>80</sup> Cass. Sez. I, sent. 18.6.2015, n. 12638 (Ced Cass. Rv. 635652), est. Acierno.

## 15. Amministrazione di sostegno e procedure di interdizione e di inabilitazione

La Suprema Corte ha statuito che la cartella esattoriale, emessa per il recupero di prestazioni sanitarie indebitamente erogate in favore di un interdetto che identifichi come debitore, anziché l'incapace, il suo tutore, senza menzionarne la qualità, è illegittima per erronea individuazione del soggetto obbligato, poiché realizza un'inammissibile commistione tra soggetti e patrimoni giuridici – invece assolutamente distinti – con violazione dei principi della persistenza della soggettività giuridica, anche dell'incapace, e della personalità della responsabilità patrimoniale<sup>81</sup>.

Il curatore dell'inabilitato non ha diritto ad alcuna indennità di funzione, ha deliberato il Giudice di legittimità, mancando una norma che ne preveda la spettanza e non potendosi estendere a lui il combinato disposto degli artt. 379 e 424 cod. civ., il quale consente di riconoscere un compenso al tutore per la maggiore intensità delle funzioni di protezione dell'interdetto<sup>82</sup>.

Il Giudice di legittimità ha quindi precisato che nei confronti delle persone inabilitate, le quali devono stare in giudizio con la necessaria assistenza del curatore, il procedimento di notificazione ha carattere complesso. Lo stesso, infatti, può ritenersi perfezionato soltanto quando l'atto sia stato portato a conoscenza tanto della parte quanto del curatore, al fine di porre quest'ultimo in condizione di svolgere la sua funzione di assistenza. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 75 cod. proc. civ. analogicamente applicabile, per identità di *ratio*, anche alla cartella di pagamento, la notifica al solo inabilitato, e che pertanto non sia stata effettuata pure nei confronti del curatore, è giuridicamente inesistente, non assumendo rilievo la mancata indicazione della curatela nelle dichiarazioni dei redditi, atteso che è onere dell'Amministrazione individuare la persona che ha la rappresentanza dell'incapace<sup>83</sup>.

Nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni previste dall'art. 418 cod. civ. per la nomina di un amministratore di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma alle residue capacità e all'esperienza di vita dallo stesso maturate, anche attraverso gli studi scolastici

<sup>81</sup> Cass. Sez. VI-III, ord. 6.5.2015, n. 9135 (Ced Cass. Rv. 635211), est. De Stefano.

<sup>82</sup> Cass. Sez. VI-II, ord. 13.5.2015, n. 9816 (Ced Cass. Rv. 635244), est. Manna.

<sup>83</sup> Cass. Sez. VI-V, ord. 17.6.2015, n. 12531 (Ced Cass. Rv. 635847), est. Federico.

e lo svolgimento dell'attività lavorativa (nella specie, si trattava di un'impiegata addetta a mansioni esecutive). Ne consegue che non si può impedire all'incapace, che ha dimostrato di essere in grado di provvedere in forma sufficiente alle proprie quotidiane ed ordinarie esigenze di vita, il compimento, con il supporto di un amministratore di sostegno, di atti di gestione ed amministrazione del patrimonio posseduto (anche se ingente), restando affidato al giudice tutelare il compito di conformare i poteri dell'amministratore e le limitazioni da imporre alla capacità del beneficiario in funzione delle esigenze di protezione della persona e di gestione dei suoi interessi patrimoniali, ricorrendo eventualmente all'ausilio di esperti e qualificati professionisti del settore<sup>84</sup>.

Al tutore di persona interdetta, già costituito e soccombente in primo grado, non necessita l'autorizzazione del giudice tutelare – di cui all'art. 374, n. 5, cod. civ. – per proporre appello avverso la relativa sentenza. Manca infatti in tale ipotesi, diversamente da quella dell'inizio *ex novo* del giudizio da parte del tutore, la necessità di compiere la preventiva valutazione in ordine all'interesse ed al rischio economico per l'incapace, che risulta essere stata già ritualmente effettuata<sup>85</sup>.

#### *16. Il riconoscimento della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio*

Al coniuge che nel primo grado del giudizio abbia aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dall'altro, ha deciso il Giudice di legittimità, non può riconoscersi l'interesse a proporre appello avverso la sentenza dichiarativa del divorzio adducendo l'intervento annullamento del vincolo matrimoniale in sede ecclesiastica. Il giudizio di nullità canonica è infatti autonomo rispetto a quello di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicché nessuna interferenza può ipotizzarsi tra le due sentenze, che hanno natura, presupposti e finalità diverse, e sono destinate ad avere rilievo in ordinamenti distinti. L'interesse all'impugnazione è configurabile, del resto, ha ribadito il Giudice di legittimità, soltanto qualora la parte che la propone sia rimasta almeno parzialmente soccombente

<sup>84</sup> Cass. Sez. I, sent. 11.9.2015, n. 17962 (Ced Cass. Rv. 637102), est. Mercolino, pubblicata in *Giur. it.*, 2016, p. 57, con nota di CARLOTTA PIRRO, *Amministrazione di sostegno, una tutela in punta di piedi*, ed in *Fam. dir.*, 4/2016, p. 342, con nota di ENZO VULLO, *Un parziale revirement della Suprema Corte sui criteri di scelta tra amministrazione di sostegno e interdizione*.

<sup>85</sup> Cass. Sez. II, sent. 30.9.2015, n. 19499 (Ced Cass. Rv. 636524), est. Nuzzo.

nel precedente grado del giudizio e non sussiste, pertanto, nell'ipotesi in cui la stessa abbia invece aderito alla domanda proposta dalla controparte ed accolta in quella sede, non essendo neppure ammissibile che l'impugnante introduca un giudizio d'appello al fine di proporre una domanda completamente nuova<sup>86</sup>.

La Suprema Corte ha quindi confermato l'orientamento recentemente espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16379 del 2014, affermando che la convivenza triennale “come coniugi”, quale situazione giuridica di ordine pubblico ostante alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, né opponibile dal coniuge per la prima volta nel giudizio di legittimità<sup>87</sup>.

---

<sup>86</sup> Cass. Sez. I, sent. 11.9.2015, n. 17969 (Ced Cass. Rv. 637104), est. Bisogni, edita in *Foro it.*, 2015, I, p. 3507, con *nota* redazionale di GEREMIA CASABURI.

<sup>87</sup> Cass. Sez. I, sent. 22.9.2015, n. 18695 (Ced Cass. Rv. 636704), est. Campanile.